Camera di Commercio delle Marche

F.A.Q. BANDO BORGHI

per ulteriori quesiti scrivere a promozione@marche.camcom.it

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Un disoccupato/inoccupato, non titolare di partita IVA, che vuole avviare una attività può presentare domanda di partecipazione?

Il bando è strutturato in due fasi:

- 1: presentazione Modello A: dal 1/12/2021 al 31/5/2022 è possibile presentare istanza di partecipazione sia per chi sia già titolare/legale rappresentante di un'impresa, sia per chi è "richiedente", cioè colui/colei che intende avviare una nuova impresa (quindi al 1/12/2021 non sia ancora iscritto e attivo al Registro Imprese), e che risulti inoccupato/disoccupato.
- 2: presentazione Modello B: dal 30/7/2022 al 30/9/2022: fase di rendicontazione delle spese sostenute. In questa fase è necessario che il titolare/legale rappresentante di un'impresa o il "richiedente" trasmetta il Modello B nella quale sono elencate tutte le spese sostenute per l'avvio dell'impresa insieme agli allegati espressamente previsti dall'art. 7 del bando.

Pertanto, un disoccupato/inoccupato può presentare domanda di partecipazione al bando, anche senza Partita Iva, e provveda, dal 1/12/2021 al 31/5/2022, all'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività economica commerciale (codice Ateco 47) in uno dei comuni di cui all'Allegato A.

#### In quale arco temporale deve avvenire la creazione/trasferimento dell'impresa o dell'unità locale?

Fermo restando l'ambito di riferimento in uno dei comuni di cui all'allegato A, beneficiari del presente contributo sono coloro che avviano una nuova attività commerciale o nuova unità locale di impresa in cui si svolge attività commerciale, oppure trasferiscono la sede dell'impresa/unità locale che svolge attività commerciale dal 1/12/2021, data di apertura del bando al 31/5/2022.

Saranno ritenute inammissibili quelle istanze di partecipazione al bando per avvio/trasferimento di impresa/unità locale avvenuto prima del 1/12/2021 in uno dei comuni di cui all'allegato A.

# Nell'unità locale deve essere svolta l'attività di commercio al dettaglio o può essere sede di un magazzino?

Nell'unità locale che si avvia o si trasferisce deve essere esercitata attività di commercio al dettaglio, Codice Ateco 47, come specificata nella Legge Regionale n. 22 del 5/8/2021 art. 19 comma 1 lett. B: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi".

Pertanto, in fase istruttoria, sarà ammissibile solo l'unità locale in cui svolge attività commerciale, desumibile dalla visura camerale che rende <u>esplicita</u> la specifica attività economica svolta, accompagnata dal suo codice Ateco.

Laddove, ad esempio, l'unità locale si configura come deposito o ufficio o magazzino, la visura non rileva l'attività esercitata, ma soltanto gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, oltre a riportare, in maniera automatica, il codice Ateco di un'attività che è esercitata in altra sede. In questo ultimo caso, quindi, viene meno il requisito oggettivo di ammissibilità, in quanto si tratta avvio o trasferimento di Unità locale in cui non si svolge attività del commercio.

# Se ho un'impresa non commerciale con sede fuori dai comuni indicati nell'allegato A e iscritta prima del 1/12/2021, posso partecipare al bando per ottenere il contributo?

E' prevista la possibilità di partecipare al bando anche per chi è già imprenditore (titolare di impresa individuale o legale rappresentante in caso di società): nel caso in esame è ammissibile l'istanza di partecipazione al bando per:

- apertura di un'unità locale in uno dei comuni di cui all'Allegato A in cui dovrà essere svolta l'attività del commercio (codice Ateco 47) dal 1/12/2021;
- trasferimento della sede in uno dei comuni di cui all'Allegato A con contemporaneo avvio, nella stessa sede, anche dell'attività economica commerciale (codice Ateco 47).

Un'impresa costituita nel corso del 2021 (prima del 1/12/2021), con sede legale in uno dei comuni dell'Allegato A, ma ancora INATTIVA (quindi priva di codice Ateco e senza unità locale), può essere soggetto beneficiario qualora, entro la data di scadenza del bando, venga aperta l'unità locale nella sede legale?

La domanda è ambigua e il caso da esaminare richiede un'analisi in quanto può essere ricompreso:

- nella tipologia di cui all'art. 2 punto 2) qualora l'imprenditore, che ha già iscritto la sua impresa prima del 1/12/2021, intenda avviare un'attività economica commerciale (Codice Ateco 47) in uno dei comuni di cui all'allegato A e per il quale presenta istanza di contributo: dal 1/12/2021 l'imprenditore deve avviare l'attività economica commerciale (secondo la procedura prevista dal Registro delle Imprese) e presentare domanda di partecipazione al bando con idoneo Modello A;
- nella tipologia di cui all'art. 2 punto 1) qualora proceda ad apertura di nuova unità locale in cui svolge attività del commercio. L'impresa deve prima dare avvio dell'attività economica al Registro delle Imprese per essere iscritta e attiva al fine di possedere i requisiti richiesti dal bando. Dal 1/12/2021 può presentare idonea istanza di partecipazione al bando finalizzata all'avvio dell'unità locale in uno dei comuni di cui all'allegato A.

Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) <u>ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale</u>, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. Al fine di beneficiare del contributo del presente bando, nell'unità locale si deve svolgere attività del commercio (Codice Ateco 47).

#### A quanto ammonta il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando?

Ai sensi dell'art. 5.2, il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando corrisponde al 70% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

#### Nei casi di:

- 1) domanda presentata da persona fisica di età non superiore a 36 anni;
- 2) domanda presentata da imprenditrice donna (secondo la definizione di imprese femminili stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni)

è prevista una premialità di 1.000,00 euro in più rispetto al contributo di base.

La premialità 1) o 2) si aggiunge al contributo base, che pertanto è incrementabile fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila euro), fatto salvo il limite delle spese sostenute ed ammesse a rendiconto.